



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
DICIASSETTESIMA LEGISLATURA

Servizio Assemblea

PROPOSTA DI LEGGE 58/A

Disposizioni per la qualità e la sicurezza del lavoro, per il contrasto al dumping contrattuale, nonché per la stabilità occupazionale nei contratti pubblici d'appalto o di concessione eseguiti sul territorio regionale

**EMENDAMENTI IN ORDINE DI
VOTAZIONE**

Dal n. 1 al n. 6

PL N. 58/A

Disposizioni per la qualità e la sicurezza del lavoro, per il contrasto al dumping contrattuale, nonché per la stabilità occupazionale nei contratti pubblici d'appalto o di concessione eseguiti sul territorio regionale

Presentatori dell'emendamento: PIGA, TRUZZU, CERA, FLORIS, MASALA, MELONI Corrado, MULA, SORGIA, RUBIU, USAI _____

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Soppressivo totale | <input type="checkbox"/> Soppressivo parziale | <input type="checkbox"/> Modificativo |
| <input type="checkbox"/> Sostitutivo totale | <input type="checkbox"/> Sostitutivo parziale | <input checked="" type="checkbox"/> Aggiuntivo |

Art. 3

**Programmazione e disposizioni preliminari
all'avvio della procedura di appalto**

Testo dell'emendamento:

Dopo il comma 2 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente:

“2-bis. Nelle procedure di gara indette dalla Regione, dagli Enti locali presenti sul territorio regionale e dai rispettivi Enti e Organismi strumentali, ivi comprese le Aziende Sanitarie e le Società controllate di cui all'articolo 2, i bandi, gli avvisi e gli inviti indicano, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e successive modifiche ed integrazioni, il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro applicabile al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto o della concessione, individuato tra quelli stipulati dalle associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'affidamento. Resta ferma la facoltà dell'operatore economico di applicare un diverso contratto collettivo, purché lo stesso assicuri ai lavoratori interessati condizioni economiche e normative equivalenti o più favorevoli rispetto a quelle previste dal contratto collettivo indicato dalla stazione appaltante, secondo quanto disposto dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 36 del 2023.”

RELAZIONE

L'emendamento proposto interviene sull'articolo 3 della proposta di legge n. 58/A, dedicato alla fase di programmazione e alle disposizioni preliminari all'avvio della procedura di appalto, al fine di introdurre una prescrizione generale e uniforme relativa all'indicazione, negli atti di gara, del contratto collettivo da applicare al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto o della concessione.

La collocazione della norma nell'articolo 3 appare la più coerente sotto il profilo sistematico, in quanto l'obbligo di individuazione del contratto collettivo applicabile attiene alla formazione della documentazione di gara e, dunque, alla definizione preventiva delle condizioni dell'affidamento. Non si tratta, infatti, di un elemento premiale, da valutare nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa, bensì di una clausola generale di garanzia, funzionale a rafforzare la trasparenza delle procedure e a prevenire fenomeni di dumping contrattuale.

L'emendamento si pone in piena coerenza con l'articolo 11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che impone alle stazioni appaltanti di indicare nei bandi e negli inviti il contratto collettivo applicabile, individuato in relazione all'oggetto dell'appalto o della concessione e stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La disposizione proposta mira, pertanto, a rafforzare nel contesto regionale l'attuazione di tale principio, rendendolo espressamente recepito nel corpo della legge regionale in esame e riferendolo in modo chiaro a tutti i soggetti indicati all'articolo 2 della proposta di legge, comprese le aziende sanitarie e le società controllate.

Al tempo stesso, il testo salvaguarda il principio di libertà organizzativa dell'operatore economico, già riconosciuto dall'ordinamento statale, prevedendo la possibilità di applicare un diverso contratto collettivo, purché esso assicuri ai lavoratori condizioni economiche e normative equivalenti o più favorevoli rispetto a quelle garantite dal contratto indicato dalla stazione appaltante.

L'emendamento contribuisce così a rendere più concreti gli obiettivi generali della proposta di legge n. 58/A, vale a dire la qualità del lavoro, la tutela della stabilità occupazionale e il contrasto al dumping contrattuale nei contratti pubblici eseguiti sul territorio regionale.

Cagliari, 06 aprile 2026

f.to PIGA, TRUZZU, CERA, FLORIS, MASALA,
MELONI Corrado, MULA, SORGIA, RUBIU, USAI.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
SERVIZIO ASSEMBLEA
MODULO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI
EMENDAMENTI IN ASSEMBLEA

EMENDAMENTO N.

5

PL 58/A

Presentatori dell'emendamento:

CIUSA - SOLINAS ALI SPANNO

Soppressivo totale

Soppressivo parziale

Modificativo

Sostitutivo totale

Sostitutivo parziale

Aggiuntivo

Art. 5

All'articolo 5, comma 1, le parole "anche ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 36 del 2023" sono sostituite dalle seguenti:

"ai sensi della disciplina di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023".

RELAZIONE

La modifica si rende necessaria per garantire un richiamo mobile e dinamico alla disciplina nazionale.

Cagliari, 08/04/2026

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
SERVIZIO ASSEMBLEA
MODULO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI
EMENDAMENTI IN ASSEMBLEA

EMENDAMENTO N. 6

PL 58/A

Presentatori dell'emendamento:

CIUSA - SOINNAS ALESSANDRO

- | | | |
|---|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Soppressivo totale | <input type="checkbox"/> Soppressivo parziale | <input type="checkbox"/> Modificativo |
| <input type="checkbox"/> Sostitutivo totale | <input checked="" type="checkbox"/> Sostitutivo parziale | <input type="checkbox"/> Aggiuntivo |

Art. 5

All'articolo 5, comma 1, la lettera h) "in esecuzione all'obbligo di assorbimento di tutto il personale dall'appaltatore già uscente, impiegato da parte dell'appaltatore subentrante nei procedimenti di cambio appalto ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo n. 36 del 2023, nonché se del caso ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023, al fine dell'attuazione della clausola sociale sottoscritta dal medesimo la garanzia anche del mantenimento delle condizioni economiche e normative e della quantità orarie pro capite al momento della scadenza del contratto precedente." è sostituita dalla seguente:

"h) l'assunzione dell'obbligo di assorbimento di tutto il personale già impiegato dall'appaltatore uscente, da parte dell'appaltatore subentrante nei procedimenti di cambio appalto, ai sensi del decreto legislativo n. 36 del 2023, al fine dell'attuazione della clausola sociale sottoscritta dal medesimo;

h bis) la garanzia del mantenimento delle condizioni economiche e normative e delle quantità orarie pro capite al momento della scadenza del contratto precedente, qualora più favorevoli al lavoratore."

RELAZIONE

La sostituzione si rende necessaria al fine di una maggiore chiarezza normativa.

Cagliari, 08/04/2026

PL N. 58/A

Disposizioni per la qualità e la sicurezza del lavoro, per il contrasto al dumping contrattuale, nonché per la stabilità occupazionale nei contratti pubblici d'appalto o di concessione eseguiti sul territorio regionale

Presentatori dell'emendamento: PIGA, TRUZZU, CERA, FLORIS, MASALA, MELONI Corrado, MULA, SORGIA, RUBIU, USAI _____

- | | | |
|---|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Soppressivo totale | <input type="checkbox"/> Soppressivo parziale | <input type="checkbox"/> Modificativo |
| <input type="checkbox"/> Sostitutivo totale | <input checked="" type="checkbox"/> Sostitutivo parziale | <input type="checkbox"/> Aggiuntivo |

**Art. 5 bis
Soglia minima salariale**

Testo dell'emendamento:

Nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 5-bis, le parole "pari ad euro 9 lordi l'ora." sono sostituite dalle seguenti: "pari ad euro 13 lordi l'ora."

RELAZIONE

L'emendamento proposto interviene sull'articolo 5-bis della proposta di legge n. 58/A, che introduce una soglia minima di trattamento economico orario da applicare nell'ambito dei contratti pubblici di appalto e di concessione affidati dai soggetti di cui al precedente articolo 2.

La modifica è finalizzata ad elevare tale soglia da 9 euro a 13 euro lordi l'ora, al fine di rendere la disposizione più coerente con le finalità generali della proposta di legge, che si propone di promuovere la qualità del lavoro, contrastare il dumping contrattuale e garantire condizioni economiche dignitose ai lavoratori impiegati negli appalti pubblici.

In particolare, la soglia originariamente prevista, di 9 euro lordi orari, pur rappresentando un primo riferimento minimo, rischia di risultare non adeguata rispetto all'attuale contesto economico caratterizzato da un significativo incremento del costo della vita, nonché rispetto all'esigenza di assicurare una retribuzione effettivamente proporzionata e sufficiente, ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione.

L'innalzamento a 13 euro lordi orari contribuisce a rafforzare la tutela sostanziale del lavoro, evitando che la competizione negli appalti si traduca in una compressione dei diritti e dei salari. Inoltre, tale previsione, si pone in linea con l'obiettivo di qualificare la spesa pubblica, premiando operatori economici in grado di garantire standard occupazionali più elevati e rappresenta uno strumento concreto per contrastare fenomeni di dumping contrattuale e salariale, che incidono negativamente sia sui lavoratori sia sulla qualità dei servizi resi alla collettività. Infine favorisce una maggiore stabilità occupazionale e sociale, incidendo positivamente sul benessere dei lavoratori e delle loro famiglie.

Il presente emendamento si inserisce, pertanto, in un'ottica di rafforzamento dell'impianto complessivo della proposta di legge, rendendo più incisiva la previsione relativa alla soglia minima salariale e maggiormente coerente con la finalità di costruire un sistema degli appalti pubblici fondato sulla qualità del lavoro e sulla dignità della persona.

Cagliari, 08 aprile 2026

f.to PIGA, TRUZZU, CERA, FLORIS, MASALA,
MELONI Corrado, MULA, SORGIA, RUBIU, USAI.

PL 58

Presentatori dell'emendamento:

PERU URPI TENIS

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Soppressivo totale | <input type="checkbox"/> Soppressivo parziale | <input type="checkbox"/> Modificativo |
| <input type="checkbox"/> Sostitutivo totale | <input type="checkbox"/> Sostitutivo parziale | <input checked="" type="checkbox"/> Aggiuntivo |

Art. 7

Testo dell'emendamento:

All'articolo 7 dopo il comma 1) ^{1, lett.} è aggiunto il seguente:

"i-bis) due rappresentanti degli enti locali della Sardegna, di cui uno designato dall'ANCI Sardegna e uno designato dal Consiglio delle autonomie locali (CAL)."

RELAZIONE

L'emendamento introduce la rappresentanza degli enti locali all'interno del Comitato regionale per il monitoraggio della qualità del lavoro, al fine di garantire coerenza tra le funzioni di verifica e controllo attribuite agli stessi enti locali dalla presente legge e la loro partecipazione ai processi di governance.

La designazione tramite ANCI Sardegna e Consiglio delle autonomie locali assicura una rappresentanza istituzionale qualificata e coerente con l'ordinamento regionale.

F.to

DATA CA, 8/04/26

PL N. 58/A

Disposizioni per la qualità e la sicurezza del lavoro, per il contrasto al dumping contrattuale, nonché per la stabilità occupazionale nei contratti pubblici d'appalto o di concessione eseguiti sul territorio regionale

Presentatori dell'emendamento: PIGA, TRUZZU, CERA, FLORIS, MASALA, MELONI Corrado, MULA, SORGIA, RUBIU, USAI _____

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Soppressivo totale | <input type="checkbox"/> Soppressivo parziale | <input type="checkbox"/> Modificativo |
| <input type="checkbox"/> Sostitutivo totale | <input type="checkbox"/> Sostitutivo parziale | <input checked="" type="checkbox"/> Aggiuntivo |

Art. 7

Composizione e compiti del Comitato

Testo dell'emendamento:

Dopo il comma 9 dell'articolo 7 è aggiunto il seguente:

"9-bis. Il Comitato, entro sessanta giorni dal proprio insediamento, trasmette alla Commissione consiliare competente in materia di lavoro del Consiglio regionale della Sardegna una relazione ricognitiva concernente i contratti pubblici di appalto e di concessione stipulati, a decorrere dal 1° gennaio 2024, dai soggetti di cui all'articolo 2, nei limiti dei dati e delle informazioni acquisibili dai medesimi soggetti. La relazione reca, in particolare, un quadro riepilogativo delle condizioni economiche e normative applicate al personale impiegato nell'esecuzione dei predetti contratti, al fine di fornire elementi conoscitivi utili all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo del Consiglio regionale."

RELAZIONE

L'emendamento proposto interviene sull'articolo 7 della proposta di legge n. 58/A, recante la disciplina della composizione e dei compiti del Comitato regionale per il monitoraggio della qualità del lavoro, al fine di attribuire allo stesso un ulteriore compito di carattere ricognitivo e conoscitivo da svolgersi nella fase immediatamente successiva al suo insediamento.

La scelta di inserire la previsione nell'articolo 7 appare la più coerente sotto il profilo sistematico, in quanto il testo vigente già affida al Comitato funzioni di acquisizione di informazioni e dati relativi alle procedure di appalto e di concessione, nonché di predisposizione di rapporti e report finalizzati al monitoraggio della corretta applicazione della legge. Il nuovo comma 9-bis si pone dunque in rapporto di continuità con tali attribuzioni, introducendo una specifica attività istruttoria iniziale, con termine certo, rivolta a fornire alla Commissione consiliare competente un quadro aggiornato dei contratti pubblici stipulati dai soggetti rientranti nell'ambito di applicazione della legge.

L'emendamento è volto a rafforzare la funzione conoscitiva del Consiglio regionale, consentendo alla Commissione competente in materia di lavoro di disporre, in tempi rapidi, di una ricognizione dei contratti pubblici di appalto e di concessione stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2024, con particolare riguardo alle condizioni economiche e normative applicate al personale impiegato nella loro esecuzione. C'è però una piccola criticità tecnica da tenere presente: la ricognizione retrospettiva su tutti i contratti stipulati dal 1° gennaio 2024 potrebbe risultare piuttosto ampia e onerosa sul piano istruttorio. Per questo, è presente l'inciso "nei limiti dei dati e delle informazioni acquisibili dai soggetti di cui all'articolo 2", così da rendere la disposizione più attuabile.

La presente proposta emendativa, inoltre, si raccorda pienamente con le finalità generali della proposta di legge in esame, che mira a promuovere la qualità e la sicurezza del lavoro, a contrastare il dumping contrattuale e a garantire una maggiore stabilità occupazionale nei contratti pubblici eseguiti sul territorio regionale. In tale prospettiva, la trasmissione di una relazione ricognitiva alla II Commissione consiliare permanente, competente per materia, costituisce uno strumento utile per orientare, su basi oggettive e documentate, le successive iniziative di indirizzo, vigilanza e approfondimento istituzionale.

Cagliari, 06 aprile 2026

PIGA, TRUZZU, CERA, FLORIS, MASALA,
MELONI Corrado, MULA, SORGIA, RUBIU, USAI.